

Comune di Candiolo (Torino)
Statuto del Comune di Candiolo.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

IL COMUNE E LA COMUNITÀ

Art. 1 L'autonomia della Comunità

1. Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione.
2. Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo, prevenendo ed eliminando ogni forma di emarginazione.
3. L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
4. Il Comune tutela e promuove i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento.
5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione, previste dalla legge e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

Art. 2 Competenze generali

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, di cui assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.
2. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio comunale salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano conferite a Città Metropolitana, Regione e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la Città Metropolitana.
5. Il Comune promuove e partecipa ad accordi con altri enti locali caratterizzati da tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 3 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dagli agglomerati storicamente riconosciuti dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per ha. 1.190 ed è confinante con i Comuni di: Orbassano, Nichelino, Vinovo, Piobesi e None.
3. Il territorio comunale di Candiolo è suddiviso in borghi, riconosciuti come entità tradizionalmente omogenee. L'istituzione o la soppressione di borgate, frazioni, località o la revisione dei loro limiti territoriali è stabilita dal Consiglio Comunale.

I borghi sono:

LA GIASERA (Zona Via Pio V)

I CIABOT (Zona in uscita da Candiolo verso Torino, oltre il Rio Gambero)

LE TAMPE (Zona intorno alla Via Europa)

I CANAVRII (Vicolo Alfieri)

LA MADONNINA (Zona da Via Pinerolo, fino a Via Martiri della Libertà)

LA CONFIGNATA (Zona Via Orbassano)

4. La sede del Comune è nel palazzo municipale in Candiolo. Presso di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio, la Giunta, le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia.

Art. 4 Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.
3. Il gonfalone comunale potrà essere esibito, accompagnato dal Sindaco o suo rappresentante, nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze.
4. L'uso del gonfalone è altresì previsto in occasione di funerali di Amministratori e Consiglieri deceduti durante la permanenza in carica e in caso di ex Sindaci, Assessori e Consiglieri.
5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini commerciali o di parte sono vietati.
6. Associazioni, Gruppi ed Enti operanti sul territorio comunale possono essere autorizzati, con atto della Giunta Comunale, all'uso dello stemma comunale in occasione di manifestazioni, cerimonie e iniziative di rilevante interesse comunale, per la città metropolitana, regionale, nazionale e internazionale.

Art. 5 Esercizio delle funzioni

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:
 - a) Promozione e affermazione dei diritti garantiti a ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
 - b) Assunzione d'iniziativa per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare a essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;

- c) Concorrere a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso un'azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
- d) Sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
- e) Tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
- f) Tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione e intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne;
- g) La valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli.
- h) Promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni d'incontro, aggregazione, socializzazione.
- i) Il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche.
- j) La tutela e la conservazione delle tradizioni e dei valori della cultura nazionale italiana e locale.
- k) La promozione della ricerca scientifica e tecnica, la valorizzazione del merito e delle competenze.
- l) La promozione di una cultura di pace, cooperazione internazionale e d'integrazione

2. Il Comune opera per favorire la protezione dei beni naturali e paesaggistici.

A tal fine:

- a) Sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale e di riqualificazione
- b) Adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e di vita dei cittadini
- c) Promuove e sostiene la raccolta differenziata dei rifiuti, il recupero, il riciclaggio e la riduzione dei rifiuti
- d) Considera l'acqua come bene comune dell'umanità appartenente a tutti gli organismi viventi riconoscendone l'accesso quale diritto umano e sociale, individuale e collettivo
- e) Predisporre la costante verifica dei regolamenti urbanistici prevedendo disposizioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo
- f) Tutela le aree agricole e le aree verdi di configurazione storica e paesaggistica, in particolare le cascine quali interpreti rilevanti della storia del proprio territorio rurali

3. Il Comune, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, opera al fine di superare le discriminazioni fra i generi, favorendo condizioni di pari opportunità nel lavoro e nella vita sociale. A tal fine, negli atti amministrativi è promossa un'espressione linguistica rappresentativa di entrambi i generi. Ai fini delle pari opportunità tra donne e uomini il Comune sostiene la presenza di entrambi i generi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

4. Le iniziative e gli interventi indicati nel precedente comma, e comunque promossi dal Comune, devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.

5. Il Comune adempie i compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

6. Il Comune esercita le funzioni conferite dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6 Cittadinanza onoraria

1. La Cittadinanza Onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale nei confronti dei cittadini italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti per il loro impegno

etico, sociale, civile, culturale, artistico o sportivo e che abbiano instaurato rapporti con il Comune di Candiolo e la sua comunità, favorendo la conoscenza del territorio o la cui attività sia ispirata all'affermazione di valori fondamentali.

2. La Cittadinanza Onoraria è concessa e revocata secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.

Art. 7 Titolo di “Ambasciatore di Candiolo”

1. L'Ambasciatore di Candiolo costituisce un'onorificenza destinata a persone residenti e non residenti nel Comune di Candiolo, la cui attività sia fortemente legata al territorio candiolese.

Dal profilo del beneficiario deve emergere in modo chiaro e forte un legame con Candiolo o un rapporto attivo con la sua comunità.

Art. 8 Rapporti con i cittadini

1. I regolamenti e i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l'esercizio delle funzioni con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

2. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità di cui ai precedenti commi avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche o economiche, ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.

3. La Giunta comunale valuta con la Commissione consiliare competente, con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione ai livelli di disagio più elevati e alle risorse che l'ente può trovare.

Art. 9 Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Il Comune di Candiolo attua il principio di sussidiarietà promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Ai fini di cui al precedente comma, gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa il principio di sussidiarietà, adeguando allo stesso e alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.

3. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività d'interesse generale, di competenza comunale. A tale fine presentano all'amministrazione comunale, con le modalità stabilite da apposito regolamento, proposte progettuali per l'esercizio di dette attività e l'effettuazione d'iniziative specifiche.

Art. 10 Pianificazione strategica e programmazione

1. Il Comune persegue lo sviluppo e la promozione della Comunità attraverso la definizione partecipata delle linee di sviluppo del territorio. A tali fini, il Comune promuove e attua momenti e/o organismi di concertazione nei quali si sviluppi il confronto costruttivo fra le istituzioni pubbliche, l'associazionismo e i rappresentanti delle categorie produttive, delle istituzioni culturali e di ricerca ai fini della definizione degli indirizzi strategici da attuare.

2. Tenuto conto degli indirizzi strategici di cui al primo comma, il Comune definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione che allo stesso competono.

3. Il Comune esercita le proprie funzioni utilizzando il metodo e gli strumenti della programmazione. A tale fine l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa, nonché la gestione operativa sono improntati a criteri di programmazione delle attività e di monitoraggio dei risultati.

Art. 11 Autonomia normativa

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa.
2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge.

Art. 12 Lo statuto comunale

1. Il presente statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e città metropolitana, della partecipazione popolare, dell'accesso alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, alle pari opportunità e a quant'altro dalla legge.
2. Lo statuto, liberamente formato e adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti e l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.
3. L'esercizio delle distinte competenze degli organi di governo e dei responsabili della gestione del Comune è regolato dallo statuto in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico.
4. Il Consiglio comunale adegua lo statuto alle modifiche dei principi dell'autonomia disposte dall'ordinamento giuridico, e all'evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza delle norme con lo stesso stabilite con le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.

Art. 13 I regolamenti comunali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
2. I regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione e il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione e attività, d'interesse generale, effettuata dal Comune.
3. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabili dal Consiglio comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

5. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.

6. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio comunale, prima dell'esame dell'Assemblea, sottopone le proposte di regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento di cui al precedente terzo comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

7. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei medesimi regolamenti

CAPO II

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI ORGANI DI GOVERNO LOCALE

II CONSIGLIO

Art. 14 Sessioni e Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti. Sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo. Le sessioni urgenti sono quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno in accordo con il Sindaco. Un quinto dei consiglieri comunali o il Sindaco può chiedere al Presidente di convocare il Consiglio o, se già convocato, integrare l'ordine del giorno per l'esame di specifiche proposte. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni dalla richiesta. In caso di richiesta motivata da urgenza il Presidente può convocare il Consiglio entro due giorni.

3. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della riunione per le sessioni ordinarie e tre giorni liberi per quelle in sessione straordinaria. Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalità della convocazione.

4. Il Consiglio comunale è validamente costituito se è presente in prima convocazione la maggioranza dei consiglieri in carica e in seconda convocazione almeno un terzo, senza computare il Sindaco.

Art. 15 Deliberazioni del Consiglio comunale

1. Le deliberazioni del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono adottate a maggioranza dei presenti e votanti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.

Art. 16 Regolamento consiliare

1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari, le modalità per la convocazione, per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte.

2. Il regolamento del Consiglio determina il numero delle commissioni, costituite in modo proporzionale ai gruppi consiliari, le quali possono svolgere funzioni istruttorie e preparatorie dell'attività del Consiglio.

3. Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalità per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte.

Art. 17 Registrazioni audiovisive

1. È facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Il Presidente ha comunque l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta della ripresa dei lavori e della successiva diffusione.
3. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione è ordinato, archiviato e conservato agli atti.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 18 Presidenza del Consiglio

1. È istituita la presidenza elettiva del Consiglio comunale composta dal Presidente e da un Vicepresidente con funzioni vicarie, eletti dal Consiglio nel suo seno, dopo la convalida degli eletti, con distinta votazione a schede segrete, a maggioranza dei 2/3 dei voti.
2. Alla prima applicazione della presente norma il Consiglio provvede nella riunione indetta immediatamente dopo la sua entrata in vigore.

Art. 19 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. I capi gruppi consiliari costituiscono una conferenza nell'ambito della quale ciascun capo gruppo, per le decisioni e i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei consiglieri componenti il suo gruppo. La commissione è coordinata dal Presidente del Consiglio ed assume la denominazione di "Conferenza dei capigruppo consiliari". Il Sindaco può intervenire alle conferenze dei capigruppo.
3. Il regolamento determina i poteri della commissione, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 20 Commissioni consiliari permanenti – Istituzione

1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio di provvedimenti, iniziative, attività di competenza del comune da sottoporre, a mezzo del Presidente, all'esame ed alle decisioni dell'assemblea consiliare, può procedere alla costituzione oltre alle commissioni speciali di cui ai successivi articoli, di commissioni consiliari permanenti, composte ciascuna di membri eletti nel proprio seno con criterio proporzionale e con la rappresentanza dei due sessi, assicurando la partecipazione delle minoranze, stabilendo per ciascuna commissione le competenze per materie e funzioni in rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra i settori dell'organizzazione dell'ente.
2. Il regolamento determina i compiti e i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 21 Commissione consiliare di controllo e garanzia

1. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo può essere istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, la quale riferisce al Consiglio i risultati dei controlli effettuati dagli uffici e servizi di cui all'art. 147 del Testo Unico, con le proprie valutazioni, ed adempie alle altre funzioni alla stessa attribuite dal Consiglio.
2. La commissione consiliare esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti di rilevante interesse d'istituzioni, aziende, consorzi, società, concessionari o affidatari di servizi pubblici locali, nonché di enti, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il comune. La commissione può disporre audizioni e convocare gli amministratori e i sindaci revisori designati o nominati dal comune; presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività.
3. Il Consiglio, nell'ambito dell'attività di controllo di propria competenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può altresì istituire al proprio interno commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia sull'attività dell'Amministrazione. Con la deliberazione istitutiva della commissione il Consiglio Comunale ne stabilisce la composizione, i poteri, le procedure, l'oggetto della garanzia e il termine della conclusione dei lavori nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il regolamento determina i poteri della commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione.
5. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo, di garanzia è attribuita alle Minoranze.

Art. 22 Commissioni consiliari d'indagine

1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per scritto da almeno un terzo dei componenti può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni d'indagine per verificare particolari attività, situazioni e avvenimenti dei quali il Consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.
2. Il regolamento prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni d'indagine.

Art. 23 Commissioni o gruppi di lavoro temporanei

Il Consiglio Comunale e la Giunta, ai fini del raggiungimento di specifici obiettivi statutarî e/o programmatici possono istituire apposite commissioni speciali o gruppi di lavoro, delle quali possono far parte anche i cittadini. La costituzione di tali commissioni o gruppi di lavoro può essere richiesta da 1/3 dei consiglieri comunali in carica.

Art. 24 Decadenza dalla carica

1. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre riunioni consecutive alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma.
2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 25 Linee programmatiche di mandato

1. Entro 80 giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente del Consiglio comunale il testo delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Presidente del Consiglio rimette immediatamente copia del documento del Sindaco ai capi gruppo di tutti i gruppi consiliari, invitandoli a fargli pervenire, per scritto, entro venti giorni dal ricevimento, le eventuali osservazioni che lo stesso invia immediatamente al Sindaco.
3. Il Consiglio comunale, nella riunione indetta entro venti giorni dall'invio al Sindaco delle osservazioni dei gruppi, esamina il programma e le deduzioni e proposte integrative del Sindaco con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

Art. 26 Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco, secondo l'art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.
2. Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici e all'esecuzione degli atti da questi adottati.
3. Il Sindaco può con proprio decreto conferire procura ai difensori dell'Ente e autorizzare il Segretario comunale o i titolari di posizione organizzativa alla costituzione in giudizio per le materie inerenti la gestione amministrativa.
4. L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.
5. Gli atti di cui al comma 3 e 4 sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 27 Atti del Sindaco

1. Il Sindaco oltre al potere di emettere ordinanze adotta gli atti di sua competenza sotto forma di decreti nei limiti consentiti dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.
2. Le Ordinanze ed i Decreti del Sindaco, per quanto attiene alla loro pubblicazione e notificazione e ai pareri degli uffici seguono le procedure degli atti comunali.
3. I decreti hanno efficacia immediatamente dopo la loro adozione, salvo che stabiliscano una diversa decorrenza. Essi sono soggetti a pubblicazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 28 I rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Il Sindaco nel procedere alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni assicura, per quanto possibile, nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne.

Art. 29 Interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo dei consiglieri

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo stabilite dall'ordinamento i consiglieri comunali rivolgono al Sindaco interrogazioni ed altre istanze di sindacato ispettivo relative all'amministrazione del comune.
2. Il Sindaco, o per sua delega l'assessore o il consigliere competente per materia, risponde all'interrogazione o all'istanza di sindacato ispettivo fornendo in forma esauriente tutte le

informazioni, i dati ed altri elementi e documenti, in copia informale, richiesti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 30 Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di visionare ed ottenere atti e documenti degli uffici del Comune, nonché delle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti o partecipati/e, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, per finalità istituzionali utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri possono, inoltre, su materia di competenza del Consiglio Comunale presentare proposte di deliberazione al Presidente del Consiglio da sottoporre all'approvazione del consiglio.
3. Ciascun Consigliere e ciascun gruppo politico può presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze, ordini del giorno e ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare alle sedute degli Organismi di cui sono membri, garantendo la puntualità, la presenza e la correttezza nel comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione e nel rispetto dell'art.78 del D.Lgs.267/2000.

LA GIUNTA

Art. 31 La Giunta comunale

1. La Giunta è organo di governo e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
2. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco.
3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

Art. 32 Giunta comunale - composizione - numero degli assessori

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli assessori, compreso il vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli assessori, compreso il vicesindaco, nel numero stabilito dalla legge e ne dà comunicazione al Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alle elezioni.
 2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, purché abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale in conformità alle leggi vigenti. Gli Assessori esterni non fanno parte del Consiglio Comunale. Gli stessi possono comunque prendere parte alle sedute consiliari senza diritto di voto.
- Nella Giunta Comunale sono rappresentati entrambi i sessi, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 33 Deliberazioni della Giunta

1. Le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti in prima convocazione e in seconda convocazione il numero dei componenti stabilito dal regolamento.
2. Le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti salvo che lo Statuto preveda maggioranze diverse.

Art. 34 Regolamento della Giunta

1. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Giunta.
2. Il regolamento prevede le modalità di presentazione, di discussione e di votazione delle proposte.

Art. 35 Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, non si delibera a maggioranza assoluta, ma prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario, che cura la redazione del verbale e, se richiesti, anche i Responsabili degli uffici e dei servizi. Possono essere altresì invitati a partecipare il Revisore dei Conti e i componenti dell'organismo indipendente di valutazione, e comunque chiunque la cui presenza sia ritenuta utile al fine dell'attività della Giunta stessa.
6. La Giunta svolge il proprio ruolo attraverso attività programmatica, atti deliberativi, comunicazioni, atti di indirizzo e direttive. L'attività deliberativa della Giunta è preceduta da proposte, che devono essere accompagnate dal visto, apposto dal Sindaco o dall'Assessore competente, di conformità agli indirizzi politici del programma di governo dell'Ente. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 36 Il Sindaco- Competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Egli deve, inoltre, provvedere a riferire al Consiglio Comunale sull'adeguamento e sull'attuazione delle linee programmatiche, impegnandosi a farlo annualmente.
2. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti.
4. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti secondo quanto stabilito dall'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 37 Mozione di Sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Presidente del Consiglio provvede a far notificare la mozione di sfiducia agli interessati entro 48 ore dalla sua presentazione.

Art. 38 Dimissioni, impedimento, rimozione decadenza sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso d'impedimento permanente rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Nello stesso tempo le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o d'impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario ai sensi delle norme vigenti.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO III

I PRINCIPI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 39 Oggetto

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente è costituito, nel rispetto dei criteri generali formulati dal Consiglio, dalle disposizioni del presente statuto e da quelle definite nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

L'Ente, nell'esercizio della propria autonomia, pone alla base dell'organizzazione degli Uffici i principi contenuti nel seguente capo, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica indicati nelle disposizioni del T.u.e.l.

Art. 40 Missione istituzionale

1. L'Ente orienta l'organizzazione delle risorse umane e strumentali a soddisfare i bisogni della comunità, in particolare quelli primari, e a erogare servizi ottimali per i cittadini nel rispetto degli equilibri di bilancio, in base alle decisioni assunte dagli organi di governo. Sono garantiti in via prioritaria i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Art. 41 Caratteri dell'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'Ente assicura il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, in particolare quelle essenziali, garantendo l'elevata qualità dei servizi, nel rispetto degli equilibri di bilancio, come preordinati dagli organi di governo.
2. Nel rispetto dell'articolo 107 e 109 del decreto legislativo n. 267/2000 così come successivamente modificato e aggiornato, agli organi di governo locale competono i poteri d'indirizzo politico-amministrativo, valutazione e controllo; i titolari di posizioni organizzative sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati, fatta salva la possibilità d'esercizio di delega di specifiche competenze gestionali.
3. Il Sindaco esercita il potere d'indirizzo politico e assegna ai responsabili dei servizi mediante attribuzione degli incarichi, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri di autonomia di gestione e responsabilità dei risultati, esercita in via esclusiva l'attività d'indirizzo per definire, nell'ambito del sistema integrato di controllo interno, le modalità di valutazione. Al conferimento degli incarichi e al passaggio a incarichi diversi non è applicabile l'art. 2103 cod. civ.

4. Le decisioni degli organi d'indirizzo e dei responsabili della gestione sono coordinate e integrate nel rispetto del principio di buon andamento contenuto nell'articolo 97 della Costituzione.

Art. 42 Il principio del buon andamento

1. L'Ente garantisce il buon andamento, l'imparzialità e la rispondenza della pubblica amministrazione all'interesse pubblico anche attraverso:
 - a. il miglioramento della comunicazione interna ed esterna, e l'interconnessione, mediante sistemi informativi e statistici, tra le diverse unità organizzative;
 - b. iniziative a carattere interfunzionale, orientate a obiettivi specifici, garantendo la piena autonomia e responsabilità operativa e gestionale della dirigenza nel rispetto degli indirizzi programmatici;
 - c. la predisposizione di un sistema di garanzia della trasparenza, mediante istituzione di apposite strutture per l'informazione e il monitoraggio delle richieste dei cittadini, nonché l'individuazione, per ciascun procedimento, dell'unica unità organizzativa responsabile complessivamente dello stesso;
 - d. l'interoperabilità tra amministrazioni pubbliche, nell'ambito dell'Unione Europea, in particolare attraverso l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici da far corrispondere alle esigenze dell'utenza;
 - e. il sostegno concreto ai cambiamenti culturali migliorativi del clima lavorativo, da incentrare sulla collaborazione solidale, le capacità di relazioni interpersonali, il lavoro condiviso, la riconsiderazione continua dei processi lavorativi e dei comportamenti che diano maggiore coerenza all'azione amministrativa, rendendola più efficiente ed efficace.

Art. 43 L'organizzazione interna degli uffici. Il modello organizzativo

1. Il Comune riconosce come canone fondante l'azione amministrativa quello di direzione funzionale, definisce la struttura operativa direzionale, orientata alla attuazione del programma amministrativo realizzato con gli atti d'indirizzo del Sindaco, verifica e razionalizza sistematicamente la funzionalità della stessa azione, individuando i modelli organizzativi e gestionali più adeguati, nel rispetto dello statuto e dei criteri generali formulati dal Consiglio.
2. Tutti i rapporti organizzativi sono regolati attraverso lo strumento della direttiva

Art. 44 Lapromozione delle risorse umane

1. Al fine di ottenere il massimo rendimento dalle risorse umane, il Comune ne promuove la crescita professionale e culturale, con particolare riguardo a quelle risorse valutate più utili per l'Amministrazione, mette a punto, anche in convenzione con altri enti, strategie di sviluppo delle conoscenze e delle abilità possedute dal personale, nonché favorendo le condizioni di pari dignità e opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, e nel trattamento di lavoro, compresi i percorsi di formazione e di avanzamento professionale dei lavoratori.
2. Fatta salva l'eventuale e più favorevole disciplina contrattuale, i responsabili nell'ambito della rispettiva competenza, individuano i criteri per favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, senza pregiudicare la produzione dei risultati del lavoro individuale e collettivo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro e delle condizioni del tempo di lavoro. Tali criteri considerano con particolare riguardo alle esigenze derivanti da situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare ovvero da attività di volontariato.

Art. 45 I rapporti di lavoro dei dipendenti del Comune

1. In base a quanto previsto dall'articolo 88 D.lgs. n. 267/2000, i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ente sono disciplinati contrattualmente, secondo le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto compatibili, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, anche per rinvio, dal T.U. degli enti locali e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva.

2. Il regolamento disciplina l'affidamento di mansioni superiori al personale, in coerenza con la legislazione vigente e con la normativa contrattuale collettiva. Nel caso disciplinato dall'art. 52, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 165/2001, l'attribuzione di mansioni superiori al personale è disposta dal dirigente responsabile nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate col PEG; nel caso di cui al comma 2, lett.a) del citato articolo, la Giunta autorizza preventivamente il dirigente responsabile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e porta a compimento la procedura concorsuale.

3. Per prestazioni che le figure professionali dell'Ente non sono in grado di svolgere, possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna di elevata professionalità mediante stipula di contratti che indichino le modalità ed i criteri di svolgimento dell'incarico, la temporaneità nonché la proporzionalità del compenso rispetto alla prestazione effettivamente resa.

Art. 46 Il trattamento economico del personale del Comune

1. Fermo restando quanto previsto per l'attribuzione dei trattamenti economici dalle disposizioni vigenti l'Ente favorisce e individua possibili forme di incentivazione del personale, definisce un sistema di analisi retributiva del riconoscimento del salario accessorio coerente con le caratteristiche della prestazione svolta, attribuisce, mediante l'esercizio dei poteri datoriali dei responsabili, la remunerazione accessoria, con criteri selettivi e meritocratici, nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

Capo IV

RELAZIONI INTERORGANICHE ED INTERSOGGETTIVE DELLA DIREZIONE (LEADERSHIP) POLITICA E GESTIONALE

Art. 47 Indirizzo politico

1. Le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo si esplicano, in particolare, attraverso:

- a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e indirizzi generali dell'attività amministrativa e della gestione;
- b) l'individuazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le unità organizzative, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione;
- c) la definizione dei criteri generali in materia d'interventi finanziari a favore o nei confronti di terzi;
- d) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni.

2. Sulla base del programma amministrativo del Sindaco, la Giunta comunale elabora e adotta, con deliberazione collegiale, a seguito dell'adozione del bilancio di previsione annuale, gli indirizzi generali dell'attività amministrativa e della gestione. Nel corso dell'anno, tali indirizzi generali, dopo essere stati trasmessi al Sindaco, sono tradotti operativamente, a livello delle singole Macroaree, in direttive dell'Assessore o degli Assessori di riferimento.

Art. 48 Valutazione e controllo

1. Le funzioni di controllo si esplicano attraverso le forme di controllo interno indicate nel presente statuto e nel regolamento degli uffici e dei servizi, per garantire il funzionamento dell'Ente secondo

criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Le funzioni di valutazione si esplicano attraverso:

- a) la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi e dei risultati della gestione e dell'attività amministrativa;
- b) la valutazione della rispondenza dei risultati, di cui alla precedente lettera a), agli indirizzi impartiti e ai bisogni della comunità comunale;
- c) la verifica della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente locale, riscontrando l'esistenza di tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo attraverso l'analisi delle componenti dei costi, delle funzioni dei servizi e della loro produttività qualitativa e quantitativa;
- d) la valutazione delle prestazioni del personale e il grado di conformazione dell'azione svolta ai principi di professionalità e responsabilità;
- e) il controllo del rispetto delle fasi e dei tempi intermedi dei programmi.

Art. 49 Processo di formazione negoziata del piano esecutivo di gestione

1. Ai fini della predisposizione e adozione del Piano Esecutivo di Gestione, ciascun responsabile di Macroarea (P.O.), secondo le direttive emanate dall'Assessore o dagli Assessori di riferimento, nel rispetto della disciplina del presente statuto, elabora un'ipotesi di programma operativo e gestionale nella quale sono dettagliatamente indicati i tempi e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessari all'attuazione dei progetti e al conseguimento degli obiettivi assegnati ai Servizi della Macroarea.

Art. 50 Amministrazione e gestione

1. Ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di competenza del Consiglio comunale sono esercitate mediante la formulazione dei criteri generali sull'ordinamento delle unità organizzative dell'Ente.
2. Il Sindaco emana ai responsabili le direttive e gli indirizzi nelle materie di sua competenza. Esercita, in particolare, in via esclusiva, l'attività d'indirizzo in relazione al sistema integrato di controllo, monitoraggio e valutazione.
3. I responsabili, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, adottano tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria, tecnica ed organizzativa per dare piena e tempestiva attuazione alle direttive, ai programmi e alle disposizioni dell'Amministrazione e per conseguire gli obiettivi indicati nel piano esecutivo e nel sistema di direzione funzionale.

Art. 51 Responsabili (Posizioni organizzative)

1. Le Posizioni organizzative (P.O.) sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, in relazione alle risorse strumentali, di mezzi e di personale assegnati. I rapporti tra i responsabili e gli organi di governo dell'Amministrazione sono improntati al principio della leale collaborazione. In particolare, i dirigenti sono tenuti a dare attuazione alle direttive ricevute, a informare tempestivamente gli organi d'indirizzo sull'attività e gli atti di propria competenza, ad avanzare proposte, in particolare di accrescimento delle funzionalità della struttura ovvero miglioramenti di progetti affidati, e a predisporre gli atti di competenza degli organi di governo.
2. In caso di grave dubbio circa la riconducibilità di una materia oggetto dell'attività amministrativa all'ambito della gestione ovvero a quello dell'indirizzo ai fini della individuazione della competenza ad adottare i relativi atti o provvedimenti, la questione, istruita dal responsabile interessato, è sottoposta al vaglio dell'Organo che garantisce la conformità alle leggi, il quale la

istruisce e la sottopone all'esame della Giunta. Quest'ultima, presieduta dal Sindaco, decide a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 52 Segretario

1. Il Segretario esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Segretario, in particolare, svolge opera di consulenza all'interno dell'amministrazione, in stretto collegamento con il Sindaco, la Giunta e i responsabili al fine di assicurare la correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente sotto il profilo della conformità all'ordinamento giuridico e alla trasparenza.
2. Nell'ambito delle funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali elettivi dell'Ente, il Segretario esprime sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale un parere, obbligatorio ma non vincolante, limitatamente alla conformità giuridico-amministrativa della proposta alla legge, allo Statuto e ai regolamenti.
3. Al Segretario competono altresì:
 - a) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi e delle selezioni per l'assunzione di personale di ruolo e fuori ruolo;
 - b) la presidenza delle commissioni di gara nei pubblici incanti e licitazioni private;
 - c) risolve i conflitti di competenza fra responsabili degli uffici, servizi, aree di attività;
 - d) è competente all'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente secondo quanto stabilito dai contratti;
 - e) sottoscrive i contratti di costituzione del rapporto d'impiego.
4. Durante le sedute cui partecipa, il Segretario ha facoltà di farsi assistere da dipendenti che lo stesso riterrà opportuno e con riferimento agli argomenti all'o.d.g.
5. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
6. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco.
7. Esplicita e sottoscrive il parere previsto al comma 1 del presente Statuto sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
8. Il Segretario esercita funzioni di sovrintendenza e coordinamento nei confronti degli uffici e del personale.
9. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
10. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
11. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni consiliari e, se richiesto, degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.
12. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
13. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e del referendum.
14. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.
15. Cura la trasmissione degli atti deliberativi ai capigruppo consiliari e attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
16. Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari.
17. In tutte le Commissioni ove non sia espressamente previsto dalla legge o dal Regolamento la presenza del Segretario Comunale, questi può delegare un dipendente di livello adeguato.

18. Sovrintende alla conservazione degli atti d'archivio, che dovrà essere curata direttamente dai Responsabili delle aree/servizi.

Art. 53 Datore di lavoro

1. Il Sindaco con proprio provvedimento nomina tra i responsabili (P.O.) dell'Amministrazione il Datore di Lavoro per l'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO V

TRASPARENZA, ACCESSO INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 54 Pubblicità e trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto a una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli.

4. Gli amministratori e i dirigenti sono tenuti a comunicare le informazioni previste dalle leggi e dai regolamenti al fine della loro pubblicazione. In ogni caso l'appartenenza alle associazioni di cui al secondo comma dell'art. 18 della Costituzione è vietata agli amministratori e ai dipendenti ai sensi della *Legge 17/82*.

Art. 55 Modalità di accesso

1. Il Comune individua spazi idonei per la pubblicazione degli atti, dei manifesti e delle notizie che occorre portare a conoscenza del pubblico.

2. Il Comune adotta procedure atte a favorire l'accesso dei cittadini agli atti anche tramite la rete internet. Pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente senza autenticazione e identificazione.

3. I cittadini possono consultare l'Archivio di deposito e l'Archivio storico comunale, secondo termini e modalità prestabilite nel pieno rispetto della legge.

4. La richiesta di accesso comporta anche la facoltà di estrarne copia nei modi e con i limiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 56 Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

Art. 57 Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita politica e sociale dell'Ente.

Art. 58 Democrazia partecipativa

1. Il Comune riconosce la complementarietà tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa secondo gli indirizzi dell'Unione Europea (vedi trattato di Lisbona Artt. 10-11). Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta e vicina al cittadino applicando il principio di sussidiarietà. La partecipazione rappresenta un diritto dei cittadini e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera pertanto suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti.

2. Il Consiglio Comunale, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1:

- a) indica quali istituti di partecipazione quelli riportati negli articoli del presente Capo
- b) promuove altresì forme capillari di consultazione della popolazione secondo le più avanzate metodologie, pratiche e strumenti di democrazia partecipativa
- c) assicura il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione
- d) assicura che dei risultati delle consultazioni sia dato atto nei provvedimenti adottati dall'amministrazione. Nel caso in cui i risultati del processo partecipativo fossero rigettati sarà emesso un provvedimento motivato

e) agevola la fruizione di strutture o spazi idonei per il corretto e proficuo svolgimento degli incontri finalizzati alla partecipazione di cittadini, gruppi e associazioni che ne facciano richiesta.

3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale e a protezione d'interessi diffusi in materia ambientale.

4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia ad apposito Regolamento.

Art. 59 Associazioni

1. L'area di attività pertinente il Servizio iscrive in un apposito albo, previa istanza degli interessati, le Associazioni (sotto qualunque forma aggregata) operanti sul territorio con finalità di carattere sociale, culturale, ambientale, sportivo, di costume, del tempo libero, celebrazioni e manifestazioni che diano lustro e rinomanza al Comune purché d'interesse della Comunità Candiiolese.

2. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione devono pervenire entro il 31 gennaio.

3. Per ogni cancellazione o variazione rispetto all'Albo le Associazioni devono darne comunicazione al Comune.

4. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare al Comune il presidente o responsabile delle Associazioni stesse.

5. Stesso obbligo sussiste per eventuali variazioni.
6. In merito ai problemi di ordine generale (culturali, sociali, ambientali, sportivi, tempo libero, promozionali, organizzativi, ecc.) possono essere istituiti uno o più organismi di coordinamento delle Associazioni locali (es. Consulta delle associazioni).
7. Alle singole associazioni possono essere erogate forme d'incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 60 Istanze, petizioni e proposte di deliberazione

1. I cittadini di Candiolo, possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi per una migliore tutela d'interessi collettivi locali o per migliorare i servizi.
2. L'istanza è una richiesta diretta al Comune al fine di ottenere informazioni o avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Ente.
3. La petizione è la richiesta con la quale i proponenti sottopongono al Comune specifici problemi di carattere collettivo o avanzano possibili soluzioni. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno 40 titolari dei diritti di partecipazione o da un'associazione avente sede nel territorio comunale.
4. I cittadini possono presentare proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle previste dalla legge, mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% del corpo elettorale.
5. Il Comune, attraverso i suoi organi, ha trenta giorni di tempo, dalla data di ricezione per esaminarle e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
6. Il primo firmatario, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, illustra l'istanza, la petizione e la proposta di deliberazione all'organo competente a dare risposta.

Art. 61 Consultazione popolare

1. E' ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo nelle materie di competenza comunale, anche attraverso questionari e sondaggi. La consultazione è promossa su proposta della Giunta Comunale o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con le elezioni politiche e amministrative.

Art. 62 Referendum consultivo e abrogativo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale l'istituto del referendum:
 - a) con il referendum consultivo i titolari dei diritti di partecipazione esprimono il loro orientamento in merito a temi, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale
 - b) con il referendum abrogativo i titolari dei diritti di partecipazione richiedono l'abrogazione dall'ordinamento comunale di deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
2. I referendum possono riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente, ad esclusione di quelle attinenti a questioni tributarie, di bilancio ed elettorali.
3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con le elezioni politiche o amministrative.
4. Il referendum consultivo può essere richiesto da:
 - almeno il 25 % dei cittadini aventi il diritto di voto
 - Giunta Comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento per la Partecipazione Popolare

- meta dei componenti il Consiglio Comunale.

5. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti alla consultazione referendaria, vincola il Consiglio Comunale a pronunciarsi entro 60 giorni. Il Consiglio Comunale ove non accolga la proposta e/o l'indicazione approvate dal referendum, dovrà, con apposita deliberazione, indicarne le motivazioni.

6. Ai sensi del comma 2 non possono essere sottoposte a referendum consultivo in particolare le deliberazioni, o parti di esse:

a) di approvazione di statuti di enti diversi dal Comune

b) di approvazione di bilanci annuali, pluriennali, delle relative variazioni e dei conti consuntivi

c) di istituzione dei tributi e disciplina delle tariffe

d) di convalida degli eletti, di surroga e nomina.

7. Il referendum abrogativo può essere richiesto per l'abrogazione totale o parziale di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale da almeno il 25% deicittadini con diritto di voto, con le modalità stabilite dal Regolamento della Partecipazione Popolare.

8. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può essere considerato ammissibile, oltre che nelle materie escluse nel caso di referendum consultivo:

a) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato,

b) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima consiliatura, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito,

c) quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.

9. La proposta oggetto del referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.

10. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una deliberazione, o di singole disposizioni di essa, il Consiglio Comunale ne prende atto e dichiara l'avvenuta abrogazione della deliberazione o delle disposizioni suddette entro trenta giorni. La deliberazione è pubblicata immediatamente all'albo on-line e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Consiglio Comunale nella stessa deliberazione può sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

11. Il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti referendari e le modalità di svolgimento sono disciplinati dal Regolamento per la Partecipazione Popolare.

Art. 63 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Consiglio comunale, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere, l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

L'elezione, il funzionamento e le attribuzioni sono demandate ad apposito regolamento.

CAPO VI

I CONTROLLI

Art. 64 Il sistema dei controlli interni

1. Il Comune sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e

contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dei dipendenti nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

L'organizzazione del sistema dei controlli interni è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

Il controllo strategico è comunque svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi d'indirizzo politico.

Art. 65 Forme di controllo

1. L'Amministrazione Comunale riconoscendone l'utilità, si dota di strumenti adeguati per il controllo dell'azione amministrativa demandando al potere regolamentare la disciplina delle modalità di svolgimento inerenti:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa
- la verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati
- la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti
- la garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Art. 66 Funzione di revisione economico-finanziaria

1. La nomina, la composizione, il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione, e la conseguente sostituzione dei Revisori sono disciplinate dalla legge.

2. Il Revisore:

- a) svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, e attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione
- c) esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige un'apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione
- d) esercita la vigilanza sull'amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi
- e) riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente
- f) effettua le verifiche di cassa previste dalla legge.
- g) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.

3. In occasione della discussione di determinati argomenti, il Revisore può essere invitato dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché, dal Presidente del Consiglio, ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è tenuto a invitarlo, qualora lo richiedano il Sindaco o un terzo dei Consiglieri Comunali.

4. Il Revisore, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità delle attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 67 Adozione di regolamenti

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui precedenti articoli si applicano in quanto compatibili le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 68 Approvazione e modifica dello statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.